

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO STUDI DIRITTO E SANITA'

Art. 1 – Denominazione e sede.

È istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza il Centro Studi Diritto e Sanità.

Art. 2 - Finalità

Il Centro studi persegue le seguenti finalità: promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca in tema di sanità e tutela dei diritti, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi sanitari e al contrasto dei pregiudizi che ne derivano nonché ai problemi giuridici legati alla gestione delle strutture sanitarie, allo sviluppo della sanità digitale e all'utilizzo dei dati sanitari.

Il Centro utilizza i principi, le metodologie e gli strumenti di ricerca propri dell'analisi giuridica, ponendo attenzione ai collegamenti interdisciplinari con i temi delle politiche pubbliche e degli assetti istituzionali ed economici.

L'attività del Centro è rivolta a:

- 1) promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca a livello nazionale e internazionale anche attraverso l'istituzione di osservatori;
- 2) curare la pubblicazione di studi al fine di diffondere in via continuativa i risultati delle proprie ricerche;
- 3) favorire il dibattito scientifico attraverso l'organizzazione di convegni, incontri, seminari a livello nazionale e internazionale;
- 4) coordinare *network* di esperti e collaborare con centri di ricerca o strutture sanitarie a livello locale, nazionale e internazionale;
- 5) svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza e assistenza a favore di soggetti pubblici e privati;
- 6) promuovere l'aggiornamento e l'innovazione dei percorsi formativi e supportare iniziative didattiche nei propri ambiti disciplinari.

Art. 3 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Direttore
- Il Comitato Tecnico-Scientifico
- Il Comitato di esperti
- Il Gruppo di ricerca

Art. 4 - Il Direttore

Il Direttore presiede il Comitato Tecnico-Scientifico. Predisporre le proposte di ricerca e sviluppo dello stesso e la relazione sulle attività.

Il Direttore è un professore di ruolo afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, designato dal Comitato Tecnico-Scientifico fra i suoi membri e nominato dal Direttore del Dipartimento sede del Centro; dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato. Il Direttore può designare un referente tecnico per i progetti di studio e ricerca che di volta in volta vengono predisposti, scelto tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 5 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organo di programmazione delle attività di studio e ricerca del Centro. Esso è composto da professori o ricercatori afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza che seguano filoni di ricerca del Centro, ed è costituito da un numero di membri che va da un minimo di

5 fino ad un massimo di 7. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati, su proposta del Direttore del Dipartimento sede del Centro, dal Consiglio di Dipartimento, restano in carica per 3 anni e possono essere riconfermati. Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera a maggioranza dei voti dei propri componenti.

Art. 6 - Comitato di esperti

Il Comitato di esperti è costituito da membri nominati dal Comitato Tecnico-Scientifico tra personalità di riconosciuto rilievo scientifico e professionale o comprovata qualificazione ed esperienza a livello nazionale e internazionale nel campo della Sanità pubblica e privata, dei servizi sanitari e della tutela della salute nonché di altri ambiti di ricerca di interesse del centro studi. L'organo ha una funzione consultiva.

Art. 7 - Gruppo di ricerca

Il Gruppo di ricerca è costituito da ricercatori e studiosi italiani o stranieri, la cui ammissione è approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico, che ne stabilisce le condizioni e le modalità di collaborazione con l'attività di ricerca del Centro.

Art. 8 - Osservatori

Gli Osservatori sono istituiti dal Comitato Tecnico-Scientifico nell'ambito di specifici settori di ricerca di interesse per il Centro. L'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio sono definite dal regolamento di funzionamento approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico contestualmente all'atto di costituzione dell'Osservatorio stesso non la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Direttore del Centro, nomina tra i propri membri il Responsabile dell'Osservatorio che resta in carica tre anni.

Art. 9 - Gestione amministrativo e disponibilità del Centro

Il Centro non ha autonomia gestionale e non dispone di proprie attrezzature, di risorse finanziarie e di personale dedicato. La gestione è di competenza del Dipartimento di Giurisprudenza, ivi compresi i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e l'instaurazione di eventuali accordi di collaborazione con enti esterni.

Art. 10 – Adozione e modifica del regolamento

In sede di prima adozione il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento sede del Centro, contestualmente alla costituzione del Centro stesso.

Il regolamento del Centro potrà essere modificato con delibera del Comitato Tecnico-Scientifico assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta di modifica sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Il Dipartimento sede del Centro cura la trasmissione del testo approvato ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 11 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, il Direttore del Centro lo dichiarerà con apposito provvedimento. La cessazione delle attività viene formalizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento sede del Centro.

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel Regolamento di Ateneo per la costituzione e il funzionamento dei Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.